SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 febbraio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 1997, n. **26.**

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di persone giuridiche private.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato di cui all'articolo 12 del codice civile concernenti le persone giuridiche che hanno la loro sede nella regione siciliana e le cui finalità statutarie sono limitate all'ambito regionale e alle materie di competenza legislativa regionale sono trasferite alla regione. Le suddette funzioni sono esercitate dal presidente e dagli assessori regionali preposti ai corrispondenti rami di amministrazione secondo le relative competenze.

Art. 2.

1. Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato di cui all'articolo 17, nonché quelle di cui agli articoli 25 e seguenti del codice civile, concernenti le persone giuridiche private di cui all'articolo 1 sono, altresì, trasferite alla regione siciliana e sono esercitate dal presidente e dagli assessori regionali preposti ai corrispondenti rami di amministrazione secondo le relative competenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e regolamenti.

— Il R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo statuto della regione siciliana, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale). L'art. 43 dello statuto della regione siciliana prevede che: «Una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonché le norme per l'attuazione del presente statuto».

Nota all'art. 1:

— L'art. 12 del codice civile è così formulato:

«Art. 12 *(Persone giuridiche private).* — Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto».

Nota all'art. 2:

— Gli articoli 17 e 25 del codice civile così recitano:

«Art. 17 *(Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati)*. — La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.

Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto».

«Art. 25 *(Controllo sull'amministrazione delle fondazioni)*. — L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori».

97G0057

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 dicembre 1996.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria istantanea denominata «Terno e ... vinci».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Terno e ... vinci» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto l'art. 11, commi 4 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

Sulla proposta del direttore generale;

Decreta:

Art. 1.

È indetta, con inizio dal 2 gennaio 1997, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Terno e ... vinci».

Art. 2.

Vengono messi in vendita 40.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce una composizione policroma all'interno della quale compare la denominazione della lotteria e sotto la scritta «lotteria istantanea con jolly da un miliardo», nonché il prezzo di vendita al pubblico; l'area del gioco è situata in alto a destra ed è costituita da uno spazio ricoperto da speciale vernice asportabile mediante raschiatura sulla quale è stampata la dicitura «Gratta qui»; nella parte sottostante l'area del gioco è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti, nonché un rettangolo anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «attenzione non grattare qui», destinato al codice di validazione. Nella parte sovrastante l'area del gioco è ripetuto il numero del biglietto.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le categorie dei premi ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, il regolamento del gioco nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio. È altresì rappresentata l'immagine stilizzata della fortuna il cui rinvenimento nell'area del gioco comporterà l'attribuzione del premio di lire un miliardo.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.500.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita evidenziando, mediante raschiatura, il risultato della combinazione vincente impresso nel riquadro destinato all'area del gioco di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La massa premi ammonta a L. 44.250.000.000. Sono previste dieci categorie di premi, attribuiti in base alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuna di esse:

Ctg. 1ª - n. 5 premi di L. 100.000.000 - combinazione «tre volte 100.000.000»;

Ctg. 2ª - n. 5 premi di L. 50.000.000 - combinazione «tre volte 50.000.000»;

Ctg. 3ª - n. 10 premi di L. 30.000.000 - combinazione «tre volte 30.000.000»;

Ctg. 4ª - n. 20 premi di L. 20.000.000 - combinazione «tre volte 20.000.000»;

Ctg. 5ª - n. 180 premi di L. 10.000.000 - combinazione «tre volte 10.000.000»;

Ctg. 6ª - n. 80.000 premi di L. 100.000 - combinazione «tre volte 100.000»;

Ctg. 7ª - n. 160.000 premi di L. 50.000 - combinazione «tre volte 50.000»;

Ctg. 8ª - n. 400.000 premi di L. 10.000 - combinazione «tre volte 10.000»;

Ctg. 9ª - n. 1.200.000 premi di L. 5.000 - combinazione «tre volte 5.000»;

Ctg. 10ª n. 5.600.000 premi di L. 2.500 - combinazione «tre volte 2.500».

Inoltre è previsto un premio speciale di L. 1.000.000.000 da attribuire al possessore del biglietto che nell'area di gioco rinvenga il jolly rappresentante la «fortuna».

Il premio di L. 2.500 viene corrisposto, sempreché l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro biglietto della stessa lotteria; il premio sarà altresì corrisposto in denaro nell'eventualità che tale biglietto sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª categoria e dei jolly va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in bollo contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal Regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendono, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contiene impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinare la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1996

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1997
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 8

97A1371

DECRETO 3 gennaio 1997.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria del Carnevale di Viareggio, di Cento e di Putignano 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 1996;

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria nazionale del Carnevale» - manifestazione 1997 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La «Lotteria nazionale del Carnevale» - manifestazione 1997, collegata con i carri mascherati di Viareggio, di Cento e di Putignano con inizio il 7 gennaio 1997, si concluderà il 9 marzo 1997.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti quarantaquattro serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ, BA, BB, BC, BD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 3 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della «Lotteria nazionale del Carnevale» - manifestazione 1997, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 4 marzo 1997.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 9 del giorno 9 marzo 1997.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di giovedì 6 marzo 1997.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 9 marzo 1997 alle ore 9. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 10/b.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 9 marzo 1997 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con le costruzioni in cartapesta partecipanti ai corsi mascherati di Viareggio, di Cento e di Putignano.

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali dei carri fornite dalle rispettive giurie di Viareggio, di Cento e di Putignano iniziando dal biglietto abbinato al carro classificatosi al primo posto di Viareggio, al quale pertanto sarà atribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al carro classificatosi al primo posto di Cento; il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al carro classificatosi al primo posto di Putignano; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra Viareggio, Cento e Putignano seguendo le rispettive graduatorie ufficiali dei carri.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* nella classifica dei carri di Viareggio, si effettuerà il sorteggio fra i carri classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più carri per uno dei posti delle separate classifiche di Viareggio, di Cento e di Putignano il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale dei carri giudicati *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai carri in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di carri atti a consentire in tutto o in parte, l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai carri partecipanti alle manifestazioni, tolti quelli corrispondenti ai carri eventualmente classificatisi.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sara data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Armando Iaccarino, vice dirigente amministrativo dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1997

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1997
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 5

97A1373

DECRETO 14 gennaio 1997.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del «3° Campionato di sci Airc - Bormio 1997».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 1996;

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del «3° Campionato di sci Airc - Bormio» - manifestazione 1997 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del «3° Campionato di sci Airc - Bormio» - manifestazione 1997, con inizio il 15 gennaio 1997, si concluderà il 23 marzo 1997.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti ventotto serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in piu categorie.

Il primo premio della prima categoria sara di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del «3° Campionato di sci Airc - Bormio» - manifestazione 1997 cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 del 18 marzo 1997.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 17 del giorno 23 marzo 1997.

E data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 del 20 marzo 1997.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 23 marzo 1997 alle ore 17. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 10/b.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 23 marzo 1997 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verra effettuato l'abbinamento dei primi tre biglietti estratti vicenti con le prime tre squadre classificatesi nella gara di staffetta alpina del «3° Campionato di sci Airc - Bormio».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalla graduatoria ufficiale fornita dalla giuria.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più squadre per l'attribuzione del primo posto della gara, si effettuerà il sorteggio fra le squadre classificatesi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più squadre per uno degli altri posti della classifica il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale delle squadre giudicate *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle squadre in questione.

Qualora la classifica non dovesse determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte, l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti alle squadre eventualmente classificatesi.

Qualora la manifestazione alla quale è abbinata la lotteria, non dovesse avere luogo tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Armando Iaccarino, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1997

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1997
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 6

97A1372

DECRETO 10 febbraio 1997.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 1996 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di dicembre 1996;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.528,371
Marco tedesco	»	984,863
Franco francese	»	291,531
Fiorino olandese	»	877,725
Franco belga	»	47,785
Lira sterlina	»	2.541,796
Lira irlandese	»	2.536,662
Corona danese	»	257,313
Dracma greca	»	6,228
ECU	»	1.899.320
Dollaro canadese	»	1.122,508
Yen giapponese	»	13,427
Franco svizzero	»	1.151,783
Scellino austriaco	»	139,959
Corona norvegese	»	236.252
Corona svedese	»	224,043
Marco finlandese	»	329,602
Escudo portoghese	»	9,763
Peseta spagnola	»	11,697
Dollaro australiano	»	1.218,686

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di dicembre 1996, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,321
Albania:		
Lek	»	15,019
Algeria:		
Dinaro algerino	»	27,177
Angola:		
Readjust Kwanza	»	0,007
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	852,185
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	406,711
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.525,679
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	852,185
Azerbaigian:		
Manat	»	0,360
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.525,412
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.046,187
Bangladesh:		
Taka	»	35,794
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	758,421
Belize:		
Dollaro Belize	»	762,706
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.525,412
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	42,575
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,065
Birmania:		
Kyat	»	256,316
Bolivia:		
Boliviano	»	294,765
Botswana:		
Pula	»	420,482
Brasile:		
Real	»	1.463,467

Paese / Valuta		
Brunei: Dollaro Brunei	Lit.	1.089,600
Bulgaria: Lev	»	3,222
Burundi: Franco Burundi	»	6,788
Cambogia: Riel Kampuchea	»	0,663
Capo Verde: Escudo Capo Verde	»	18,385
Caraibi: Dollaro Caraibi	»	564,967
Cayman Isole: Dollaro Cayman	»	1.841,840
Cile: Peso cileno	»	3,282
Cina: Renmimbi	»	183,815
Cipro: Lira cipriota	»	3.252,998
Colombia: Peso colombiano	»	1,524
Comore Isole: Franco Comore	»	3,887
Comun. Finanz. Africana: Franco C.F.A.	»	2,915
Corea del Nord: Won Nord	»	709,494
Corea del Sud: Won Sud	»	1,815
Costa Rica: Colon Costa Rica	»	6,960
Croazia: Kuna Croazia	»	276,276
Cuba: Peso cubano	»	80,284
Dominicana: Peso dominicano	»	110,115
Ecuador: Sucre	»	0,432
Egitto: Lira egiziana	»	449,692
El Salvador: Colon salvadoregno	»	174,332
Emirati Arabi Uniti: Dirham Emirati Arabi	»	415,346
Estonia: Corona Estonia	»	122,672
Etiopia: Birr	»	248,152

Paese / Valuta		
Falkland Isole: Sterlina Falkland	Lit.	2.539,132
Fiji Isole: Dollaro Fiji	»	1.101,045
Filippine: Peso filippino	»	58,001
Gambia: Dalasi	»	151,787
Ghana: Cedi	»	0,878
Giamaica: Dollaro giamaicano	»	44,865
Gibilterra: Sterlina Gibilterra	»	2.539,132
Gibuti Repubblica: Franco Djibouti	»	9,533
Giordania: Dinaro giordano	»	2.151,498
Guatemala: Quetzal	»	254,097
Guinea Bissau: Peso Guinea Bissau	»	0,065
Guinea Conakry: Franco Conakry	»	1,525
Guyana: Dollaro Guyana	»	10,872
Haiti: Gourde	»	99,961
Honduras: Lempira	»	120,444
Hong Kong: Dollaro Hong Kong	»	197,196
India: Rupia indiana	»	42,575
Indonesia: Rupia indonesiana	»	0,647
Iran: Rial iraniano	»	0,508
Iraq: Dinaro iracheno	»	4.906,440
Islanda: Corona Islanda	»	22,732
Israele: Shekel	»	466,122
Jugoslavia: Nuovo dinaro jugoslavo	»	300,952
Kazakistan: Tenge Kazakistan	»	20,812
Kenya: Scellino keniota	»	27,626

Paese / Valuta		Valore
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	Lit.	5.088,091
Laos:		
New Kip	»	1,658
Lesotho:		
Maluti	»	325,175
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.723,950
Libano:		
Lira libanese	»	0,985
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.525,412
Libia:		
Dinaro libico	»	4.290,893
Lituania:		
Lita Lituania	»	381,353
Macao:		
Pataca	»	190,896
Macedonia:		
Dinaro	»	36,833
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,381
Malawi:		
Kwacha	»	99,537
Malaysia:		
Ringgit	»	604,764
Maldive:		
Rufiya	»	129,601
Malta:		
Lira maltese	»	4.204,359
Marocco:		
Dirham Marocco	»	173,415
Mauritania:		
Ouguiya	»	10,784
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	76,649
Messico:		
Peso messicano	»	193,645
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	326,384
Mongolia:		
Tugrik	»	3,268
Mozambico:		
Metical	»	0.136
Nepal:		
Rupia nepalese	»	26,867
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	171,764
Nigeria:		
Naira	»	69,336
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	Lit.	1.074,871
Oman:		
Rial Oman	»	3.962,368
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	37,926
Panama:		
Balboa	»	1.525,412
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.135,171
Paraguay:		
Guarani	»	0,722
Perù:		
New Sol	»	590.703
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	16,036
Polonia:		
Zloty	»	533,292
Qatar:		
Riyal Qatar	»	419,184
Repubblica Ceca:		
Corona ceca	»	55,886
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	48,156
Romania:		
Leu	»	0,396
Russia:		
Rublo Russia (M.)	»	0,275
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	4,589
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	421,966
Sant'Elena:		
Lira S. Elena	»	2.539,132
São Tomè:		
Dobra	»	0,639
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	301,453
Sierra Leone:		
Leone	»	2,033
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.089,600
Siria:		
Lira siriana	»	36,263
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	10,794
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,582
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	26,901
Sud Africa:		
Rand	»	325,175

Sudan:		
Dinaro sudanese	Lit.	10,448
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	3,720
Swaziland:		
Lilangeni	»	325,175
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	55,988
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,490
Thailandia:		
Baht	»	59,605
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.259,379
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	246,492
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.532,844
Turchia:		
Lira turca	»	0,014
Ucraina:		
Hryvnia	»	809,450
Uganda:		
New scellino	»	1,492
Ungheria:		
Forint ungherese	»	9,297
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	176,221
Vanuatu:		
Vatu	»	13,780
Venezuela:		
Bolivar	»	3,216
Vietnam:		
Dong	»	0,137
Western Samoa:		
Taia	»	627,712
Yemen Repubblica:		
Rial	»	11,733
Zaire:		
New Zaire	»	0,051
Zambia:		
Kwacha	»	1,187
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	141,405

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1997

Il Ministro: VISCO

97A1387

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 9 gennaio 1997.

Interpretazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 settembre 1995, relativo alla determinazione dei contributi per le autorizzazioni concernenti l'offerta dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, 5 settembre 1995, concernente la determinazione dei contributi per le autorizzazioni all'espletamento dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1995;

Considerato che l'art. 2 del predetto decreto 5 settembre 1995 ha dato luogo a dubbi di interpretazione;

Ravvisata l'esigenza di esplicitare il significato del menzionato art. 2 del decreto 5 settembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni recate dall'art. 2 del decreto ministeriale 5 settembre 1995, citato in premessa, devono intendersi nel senso che i titolari di ciascuna autorizzazione di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, sono tenuti a corrispondere un contributo annuo di lire un milione per ogni sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie dei singoli servizi autorizzati.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1997

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1997
Registro n. 1 Poste, foglio n. 285

97A1370

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 febbraio 1997.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Reno» e revoca della denominazione di origine controllata dei vini «Montuni del Reno».

IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1987 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Montuni del Reno» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Reno» in sostituzione della denominazione di origine controllata «Montuni del Reno»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Reno» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Reno» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.

La denominazione di origine controllata «Montuni del Reno» deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1997, i vini a denominazione di origine controllata «Reno» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Reno», entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I vigneti già iscritti all'Albo dei vigneti del vino «Montuni del Reno» devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti dei vini «Reno» per la tipologia di appartenenza.

Art. 3.

Per la produzione dei vini «Reno», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

I quantitativi di vini «Montuni del Reno» prodotti da uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Reno», che all'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia 1996 e precedenti, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Reno», a decorrere dalla data in cui potranno utilizzare la denominazione di origine controllata «Reno» i prodotti provenienti dalla vendemmia 1997, purché i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed

organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dall'allegato disciplinare di produzione.

I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

Il prodotto denunciato potrà essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata «Reno» nelle tipologie previste dal disciplinare solo dopo che, sottoposti ad analisi chimico-fisica ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti dei vini a denominazione di origine controllata «Reno».

Art. 5.

Ai vini a denominazione di origine controllata «Montuni del Reno», che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso Ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Reno» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1997

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «RENO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Reno» è riservata ai vini dell'omonima zona di produzione di cui al successivo art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Reno» Montuni;
«Reno» Pignoletto;
«Reno» bianco.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Reno», seguita da una delle specificazioni aggiuntive che seguono, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Montuni:

Montù: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, presenti in ambito aziendale, a bacca bianca non aromatica, raccomandati e/o autorizzati per le province di Bologna e Modena, fino ad un massimo del 15%;

Pignoletto:

Pignoletto: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, presenti in ambito aziendale, a bacca bianca non aromatica, raccomandati e/o autorizzati per le province di Bologna e Modena, fino ad un massimo del 15%;

Bianco:

Albana e Trebbiano Romagnolo, da soli o congiuntamente: minimo 40%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca non aromatica, presenti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati per le province di Bologna e Modena, fino ad un massimo del 60%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reno» comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme, Castelguelfo, Medicina, Ozzano dell'Emilia, Castenaso, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Bologna, San Lazzaro di Savena, Bentivoglio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Pieve di Cento, Castelmaggiore, Argelato, Castello d'Argile, Casalecchio di Reno, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Zola Predosa, Crespellano, Anzola dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Crevalcore e Bazzano, ricadenti nella Provincia di Bologna e Ravarino, Nonantola, Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, ricadenti nella provincia di Modena.

Più precisamente il comprensorio risulta essere così delimitato: partendo dal confine con la Provincia di Modena all'altezza della strada provinciale dei Castelli Medioevali (Comune di Bazzano), si segue la medesima strada fino a Bologna proseguendo per la circonvallazione a sud di Bologna sino all'incrocio con la via Emilia Levante e si prosegue per la stessa sino a Imola. Quindi all'incrocio della via Emilia con la via Selice si prosegue per quest'ultima verso nord sino ad incontrare la via San Vitale, poi si volta a sinistra per Medicina percorrendo la strada statale San Vitale fino all'altezza di via Molina, in località Fantuzza si gira a destra fino ad incontrare via Curiel. Si percorrono la stessa via Curiel e via Ercolana fino ad incontrare via Nuova, si volta a destra per via Dell'Amore seguendo via Guazzaloca e via Campione, poi si gira a sinistra fino ad incontrare la via Canale. Quindi si va a sinistra per quest'ultima via e si prosegue per via Del Lavoro, via del Piano, via di Villa Fontana e via Dell'Olmo fino a Budrio. Da Budrio si prosegue per via Martiri Antifascisti, via Giacomo Matteotti, via C. Partengo e via Dritto. Quindi a destra per via Vigorso, via Riccardina, via Fornace, fino all'incrocio con via Zenone. Si gira a sinistra per via Zenone fino alla località Maddalena di Cazzano, poi a destra per via San Donato fino al confine con il comune di Minerbio. Si segue il confine nord dei comuni di Budrio e Granarolo dell'Emilia fino alla via Ventura, si prosegue per via di Mezzo fino in località San Marino di Bentivoglio. Da quest'ultima località si gira a sinistra per via Canale di Crociali fino al canale Navile. Si prosegue a destra seguendo il corso del Navile fino al confine sud del comune di San Pietro in Casale. Da questo punto si gira a sinistra seguendo il confine nord dei comuni di Bentivoglio e San Giorgio di Piano fino ad incontrare la strada Galliera che da San Giorgio di Piano va a San Pietro in Casale. Si prosegue per la strada Galliera in direzione nord fino all'incrocio con la circonvallazione di San Pietro in Casale. A questo punto si gira a sinistra per la stessa circonvallazione e via Asia, fino ad incontrare il confine comunale di Pieve di Cento. Si volta quindi a sinistra e si segue il confine comunale di Pieve di Cento fino alla confluenza del fiume Reno con il torrente Samoggia. Si percorre via Pioppe fino all'incrocio con la strada statale 255 poi a sinistra per via Calcina quindi per la strada provinciale Mediana di Pianura fino a Crevalcore. Si segue la circonvallazione nord di Crevalcore fino all'incrocio con la strada statale 568, poi si volta a destra fino al confine con la provincia di Modena. Si segue il confine provinciale verso sud fino ad incontrare la linea ferroviaria Nonantola-Crevalcore. Da questo punto si segue, verso ovest, la linea ferroviaria stessa fino al suo incrocio con la strada Ravarino-Carpi in località Caradelle. Si prosegue per quest'ultima strada, passando per la località Rami di Ravarino, fino all'incrocio con la via di Mezzo, che si segue procedendo verso sud fino a Nonantola. Da qui si continua per la via Nonantolana fino in prossimità di Navicello, e precisamente fino ad incontrare il fiume Panaro in località Ca' Simonini. Da Ca' Simonini si sale il Panaro fino ad incontrare il confine comunale fra i comuni di Savignano e Guiglia, quindi si segue verso est detta linea di confine, fino ad incontrare il confine tra le provincie di Modena e Bologna nei pressi di Ca' Colomba. Si prosegue poi la delimitazione provinciale verso nord-est, fino ad incontrare la strada dei Castelli Medioevali nei pressi di Ca' Torricella in comune di Bazzano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui al presente disciplinare devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto all'art. 15 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992, i vigneti di buona esposizione ubicati in terreni di medio impasto tendenti all'argilloso.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso, per non più di due volte all'anno, non oltre l'inizio dell'invaiatura.

Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere le seguenti:

Vini	Resa uva ton/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
—	—	—
«Reno» Montuni	18	10,00%
«Reno» Pignoletto	15	10,00%
«Reno» Bianco	18	10,00%

La resa massima di uva per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie vitata. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reno» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

I quantitativi di uve eccedenti, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal precedente comma, potranno essere presi in carico per la produzione di vini da tavola.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le elaborazioni per la presa di spuma delle tipologie «Frizzante», devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle provincie di Bologna e Modena.

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità e, comunque, previste e consentite dalla legislazione nazionale e comunitaria.

Inoltre:

a) eventuali aumenti della gradazione alcolica sono consentiti solo con l'utilizzo di mosto concentrato rettificato oppure con l'utilizzo di mosto concentrato ottenuto da mosti di uve derivanti da vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Reno»;

b) eventuali dolcificazioni sono consentite solo con l'utilizzo di mosto concentrato rettificato oppure con l'utilizzo di mosti e mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve atte alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «Reno»;

c) per l'elaborazione delle tipologie «Frizzante» è consentito l'utilizzo di mosto concentrato rettificato oppure l'utilizzo di mosti e mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve atte alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «Reno». La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 possono essere prodotti nelle tipologie tranquillo, vivace, frizzante e nelle versioni secco, abboccato, amabile e dolce.

I vini a denominazione di origine controllata «Reno» all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Reno» Montuni:

colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, caratteristico, vinoso;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Reno» Pignoletto:

colore: giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato o amabile o, dolce, armonico, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 5,00 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Reno» Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, delicato;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50%;
acidità totale minima: 5.00 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

I vini a denominazione di origine controllata «Reno» nella tipologia «frizzante» devono essere ottenuti per fermentazione naturale, nel rispetto della normativa vigente e con le caratteristiche del presente articolo.

Art. 7.

Nella presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Reno» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva e similari.

E consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

E consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

I vini a denominazione di origine controllata «Reno» possono essere immessi al consumo in tutti i contenitori autorizzati dalle normative vigenti. Allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, ivi compreso il tappo a fungo (per il frizzante), escluso il tappo a corona per bottiglie di capacità nominale superiore a 375 ml.

Nell'etichettatura dei vini di cui al presente disciplinare di produzione la designazione «Reno», immediatamente seguita dalla dicitura «Denominazione di origine controllata», dovrà precedere immediatamente le specificazioni aggiuntive di cui al precedente art. 2 e dovrà essere riportata in caratteri di eguale colore e di dimensioni superiori o uguali a quelli utilizzati per indicare le specificazioni aggiuntive stesse.

97A1339

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 3 febbraio 1997.

Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani ed altri animali domestici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 32 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguardante le profilassi vaccinali obbligatorie, procedure amministrative contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;

Visto il decreto 8 agosto 1988, n. 476, concernente il pagamento delle prestazioni veterinarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro malattie infettive e diffusive degli animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 10 novembre 1988;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Vista la circolare n. 29 del 25 luglio 1992 sulla applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità sulla profilassi della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981;

Constatato che gli istituti zooprofilattici sperimentali non sono ancora nelle condizioni di poter fornire il vaccino antirabbico inattivato secondo le prescrizioni della Farmacopea europea nei tempi richiesti;

Ritenuta l'esigenza di adottare misure profilattiche urgenti per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre tuttora presente nei Paesi confinanti con l'Italia in particolare con alcune province della regione Friuli-Venezia Giulia ove sono stati accertati casi di rabbia silvestre;

Attesa, quindi la necessità di conferire uno stato immunitario ai cani ed agli animali domestici presenti nelle zone maggiormente esposte al rischio di contagio nonchè di evitare la diffusione della malattia;

Ordina:

Art. 1.

1. Nella regione Friuli-Venezia Giulia è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani, dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini che si trovano esposti al rischio del contagio dell'infezione rabbica.

2. Le competenti autorità sanitarie delle regioni Lombardia e Veneto possono rendere obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali delle suddette specie nelle zone eventualmente esposte al rischio del contagio per la presenza della rabbia silvestre nei Paesi esteri confinanti e nel territorio nazionale.

3. Le competenti autorità delle regioni e province autonome indicate nei commi precedenti, in relazione alla valutazione del rischio del contagio, individuato le zone, stabilendone l'ampiezza nelle quali deve essere effettuata la vaccinazione antirabbica precontagio. Con lo stesso provvedimento, determinano, altresì, l'esecuzione della vaccinazione antirabbica per gli animali non vaccinati nel periodo di cui al successivo art. 2 in quanto non in età di vaccinazione e per le stesse specie che vengano introdotte successivamente, anche temporaneamente, nelle stesse zone.

Art. 2.

1. Le operazioni di vaccinazione dovranno, di norma, avere inizio il 1° aprile per concludersi il 31 luglio 1997.

2. La data di inizio e quella di completamento degli interventi vaccinali può essere anticipata o differita per particolari necessità profilattiche o di ordine tecnico-organizzativo, dandone tempestiva segnalazione al Ministero della sanità - Dipartimento alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria.

Art. 3.

1. A completamento delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, le autorità sanitarie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previa autorizzazione del Ministero della sanità, possono disporre l'obbligo della vaccinazione antirabbica preinfezionale dei cani e di altre specie di animali fra quelle previste dall'art. 1 ove ricorrano giustificati motivi epizootologici.

Art. 4.

1. Le competenti autorità sanitarie predispongono per i trattamenti immunizzanti dei cani, piani di vaccinazione nei quali devono essere, tra l'altro, individuate le strutture pubbliche o private nelle quali sono eseguiti i trattamenti stessi. L'individuazione di dette strutture deve consentire un adeguato espletamento del servizio in relazione alle esigenze territoriali ed ai tempi prefissati per il completamento delle vaccinazioni. In detti piani saranno altresì indicati i giorni e le ore in cui sono effettuati i trattamenti immunizzanti.

Art. 5.

1. Le vaccinazioni di cui ai precedenti articoli sono effettuate dai veterinari delle unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

2. Alle spese derivanti dall'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antirabbico, le regioni, le province autonome e le unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza, provvedono, in conformità delle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 1° luglio 1989 e 8 agosto 1988, n. 476, citati nelle premesse.

3. L'onere derivante dalle spese per l'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antirabbico grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul capitolo 5941 del bilancio del Ministero del tesoro concernente il Fondo sanitario nazionale (esercizio finanziario 1997), in conformità dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, citato in premessa.

Art. 6.

1. I proprietari dei cani che non intendano avvalersi delle prestazioni vaccinali antirabbiche da parte dei veterinari di cui al precedente art. 5 possono rivolgersi ad altri veterinari regolarmente iscritti all'albo professionale ed appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria.

2. In quest'ultimo caso le spese per l'acquisto del vaccino e la prestazione veterinaria sono a carico dei proprietari interessati.

Art. 7.

1. Delle avvenute vaccinazioni, oltre agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, deve essere rilasciato ai proprietari dei cani vaccinati un attestato conforme al modello allegato.

Art. 8.

1. È abrogata l'ordinanza ministeriale 5 gennaio 1996 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1996.

Art. 9.

1. La presente ordinanza sarà pubblicata, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 18

ALLEGATO

REGIONI.. U.S.L. ....

Comune di ....

Attestato n. ....

Il sottoscritto veterinario..
attesta di aver praticato in data.............................. la vaccinazione antirabbica precontagio al cane di sesso ....
di età .... di razza..
di taglia..................... numero di identificazione (*) ....
appartenente al sig. ....
abitante in ....

Vaccino impiegato ....

Istituto produttore ....

Luogo e data ....

Il veterinario vaccinatore

(*) Tatuaggio o altro mezzo di identificazione permanente

97A1388

ORDINANZA 6 febbraio 1997.

Piano di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana e della peste suina classica in Sardegna.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista l'ordinanza ministeriale 14 febbraio 1968;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298;

Visto il decreto 19 agosto 1996, n. 587;

Visto il decreto 18 ottobre 1991, n. 427;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1995, e successiva modifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363;

Vista la decisione della commissione CE del 25 novembre 1996 che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza per la peste suina classica e per la peste suina africana;

Ritenuto necessario adeguarsi alla suddetta decisione comunitaria al fine di pervenire mediante interventi di controllo alla eradicazione delle predette malattie in Sardegna;

Ordina:

Art. 1.

1. È resa obbligatoria l'esecuzione, da parte della regione autonoma della Sardegna di seguito indicata regione Sardegna, del piano di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana e della peste suina classica nel territorio dell'isola, approvato dalla commissione U.E. con propria decisione citata nelle premesse.

2. A tale scopo i suini sono sottoposti ai controlli sanitari da parte delle aziende unità sanitarie locali competenti secondo i criteri e le modalità del piano.

3. Gli esami di laboratorio devono essere eseguiti anche sui suidi selvatici abbattuti nell'ambito del piano.

4. La regione Sardegna, stante la particolare situazione epidemiologica nei confronti delle malattie di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, può introdurre misure sanitarie straordinarie di controllo per il diradamento dei suini selvatici nell'ambito delle proprie competenze in materia di caccia.

Art. 2.

1. Lo svolgimento delle azioni di monitoraggio sierologico nelle aziende deve essere effettuato nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997 come stabilito dalla decisione citata in premessa.

2. I suini sottoposti a campionamento per il piano devono essere identificati singolarmente. I contrassegni individuali di identificazione devono essere riportati nei modelli che devono accompagnare i campioni inviati per gli esami all'istituto zooprofilattico sperimentale competente.

Art. 3.

1. La regione Sardegna, stante la particolare situazione epidemiologia nei confronti delle malattie di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, può introdurre misure di controllo anche sierologico per la movimentazione dei suini in tutto o parte del territorio regionale, informandone il Ministero per gli adempimenti di competenza.

2. Sono comunque fatte salve le disposizioni vigenti in Sardegna per la movimentazione dei suini adottate con il decreto 4 luglio 1995 citato in premessa.

Art. 4.

1. Nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento restano ferme le competenze ministeriale di cui alla decisione circa le relazioni trimestrali per la CE. Pertanto la regione Sardegna deve inviare al Ministero i dati necessari entro il giorno 20 dei mesi di aprile, luglio, ottobre 1997 e gennaio 1998.

2. Gli esiti positivi degli esami sierologici devono essere comunicati tempestivamente dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Sassari alla azienda unità sanitaria locale, alla regione e al Ministero della sanità per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Art. 5.

1. In seguito al riscontro di sieropositività per la peste suina classica e/o africana l'autorità sanitaria competente adotta le misure previste dal piano.

Art. 6.

1. La regione Sardegna, in presenza di particolari condizioni epidemiologiche, individua un'area territoriale classificata ad «alto rischio» per la peste suina classica e/o africana nella quale devono essere introdotte misure straordinarie ed eccezionali di polizia veterinaria e di lotta contro le pesti suine.

Art. 7.

1. L'onere finanziario per lo svolgimento del piano è posto a carico del Fondo sanitario nazionale (capitolo 5941, stato di previsione del Ministero del tesoro).

2. L'indennizzo che viene concesso ai proprietari dei suini abbattuti e distrutti in applicazione delle misure del piano è disciplinato dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, dal decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, e dal decreto 19 agosto 1996, n. 587, citati in premessa.

3. La regione Sardegna invierà al Ministero, oltre le relazioni trimestrali indicate all'art. 4, comma 1, entro il mese di febbraio 1998, una relazione finale sulla esecuzione tecnica del piano congiuntamente agli elementi giustificativi delle spese sostenute al fine di richiedere il previsto contributo finanziario della Comunità europea.

4. La partecipazione finanziaria comunitaria riguarda le spese per i tests virologici e sierologici, le spese per l'abbattimento e la distruzione dei suini, gli indennizzi per i suini abbattuti e distrutti, le spese per le operazioni di pulizia e disinfezione delle aziende.

Art. 8.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 19

97A1389

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 19 luglio 1995, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico (tabella XLV/2);

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, nel quale sono state apportate integrazioni al decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario, e successive modificazioni, non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo e che detto regolamento è in fase di approvazione;

Considerato che nelle more del sopra citato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Visto il decreto rettorale n. 85 in data 23 settembre 1996, con il quale sono state approvate le norme comuni delle scuole di specializzazione;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari riguardanti l'adeguamento delle norme comuni alle scuole di specializzazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 2 - Organizzazione delle scuole — delle norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione dell'area medica — dopo il comma 2.8 è inserito il seguente punto 2.9:

«I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 28 ottobre 1996

Il rettore: PALMIERI

97A1290

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1° maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo con annessi, firmato a Ginevra il 1° marzo 1973, sui segnali stradali.

A seguito dell'emanazione della legge 5 luglio 1995, n. 308, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1995 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1° maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo con annessi, firmato a Ginevra il 1° marzo 1973, sui segnali stradali in data 2 ottobre 1996.

Rispettivamente ai sensi dell'art. 47, par. 2, della convenzione sulla circolazione stradale, dell'art. 39, par. 2, della convenzione sulla segnaletica stradale, dell'art. 4, par. 2, dell'Accordo europeo sulla circolazione stradale, dell'art. 4, par. 2 dell'Accordo europeo sulla segnaletica stradale e dell'art. 4, par. 2, del protocollo sulla segnaletica stradale, gli atti internazionali menzionati sono entrati in vigore per l'Italia dal 2 ottobre 1996.

97A1376

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 22155, è autorizzata, per il periodo dal 2 ottobre 1996 al 1° ottobre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni, con sede in Chieti Scalo (Chieti) e unità di Chieti Scalo (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoquaranta unità, su un organico complessivo di trecentoquarantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 22156, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cos.T.E., con sede in Bari e unità di Capurso (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciannove unità, su un organico complessivo di trentuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cos.T.E., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 22157, è autorizzata, per il periodo dal 4 giugno 1996 al 3 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.P.L. - Area Ag coop., con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per

12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, di cui due poligrafici da 37 a 25 ore medie settimanali, su un organico complessivo di quattordici unità.

L'I.N.P.S. e l'I.N.P.G.I., ove interessato, sono altresì autorizzati, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ARL - Area AG coop., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 22158, è autorizzata, per il periodo dal 5 marzo 1996 al 4 marzo 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Casfer calcestruzzo, con sede in Selargius (Cagliari) e unità di Donori (Cagliari), Quartu S. Elena (Cagliari) e Selargius (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciannove unità, su un organico complessivo di ventiquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Casfer calcestruzzo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 22159, è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1996 al 31 luglio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla De Simone Maria, con sede in Torre Annunziata (Napoli), e unità di Torre Annunziata (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantasei unità, su un organico complessivo di quarantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla De Simone Maria, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 22160, è autorizzata, per il periodo dal 28 marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla De Simone Maria, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantasette unità, su un organico complessivo di quarantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla De Simone Maria, a corrispondere i particolari benefici previsti dai comma 2 e 4, nei limiti finanziari di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1997, n. 22161, è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sarda surgelati, con sede in Sassari e unità di Porto Torres (Sassari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venti unità, su un organico complessivo di ventidue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sarda surgelati, a corrispondere i particolari benefici previsti dai comma 2 e 4, nei limiti finanziari di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

97A1443

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 febbraio 1997

Dollaro USA	1661,94
ECU	1923,36
Marco tedesco	991,91
Franco francese	293,94
Lira sterlina	2703,15
Fiorino olandese	882,46
Franco belga	48,057
Peseta spagnola	11,724
Corona danese	259,96
Lira irlandese	2627,53
Dracma greca	6,334
Escudo portoghese	9,878
Dollaro canadese	1220,22
Yen giapponese	13,606
Franco svizzero	1138,55
Scellino austriaco	140,94
Corona norvegese	248,91
Corona svedese	224,77
Marco finlandese	331,39
Dollaro australiano	1294,32

97A1484

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura di insegnamento vacante, mediante trasferimento, di professore universitario di ruolo di prima fascia, nel settore scientifico-disciplinare sottospecificato:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

settore disciplinare: «L12A - letteratura italiana».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A1393

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura di insegnamento vacante, mediante trasferimento, di professore universitario di ruolo di seconda fascia, nel settore scientifico-disciplinare sottospecificato:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

settore disciplinare: «L09A - glottologia e linguistica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A1394

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.